

Polizze assicurative: strumento di pianificazione fiscale

Studio legale tributario

Avv. Angela Monti

www.studiotributariomonti.it

Milano - Lugano

Polizze: la libera prestazione di servizi

L'1.07.1994 la terza direttiva CEE ha autorizzato le Compagnie di Assicurazione Europee ad esercitare la loro attività in LPS (Libera prestazione di servizi) all'interno dell'Unione Europea



- Le compagnie di assicurazione, aventi sede in un qualsiasi paese dell'UE, possono esercitare la loro attività sul territorio degli altri paesi membri senza dover creare una sede secondaria.
- Le compagnie europee possono, nel rispetto delle norme emanata dall'ISVAP, distribuire i propri prodotti sul territorio italiano rimanendo soggette al solo controllo dell'organismo competente nel proprio paese di residenza.

Polizze vita: attività di intermediazione assicurativa

Ai sensi dell'art. 106, codice assicurazioni private, l'attività di intermediazioni assicurativa è



“l'attività che consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”.

Polizze vita: accesso all'intermediazione assicurativa

L'art. 108, codice assicurazioni private, prevede che



“l'attività di intermediazione assicurativa è riservata agli iscritti nel registro di cui all'art. 109. E' inoltre consentita l'attività agli intermediari assicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall'art. 116, comma 2” (cioè in libera prestazione di servizi).

Polizze vita: Lussemburgo, Irlanda, Liechtenstein

La polizza estera ha una maggiore flessibilità



- consente di allocare al suo interno prodotti finanziari senza particolari limitazioni o penalizzazioni fiscali, ad esempio i prodotti finanziari non armonizzati;
- la polizza vita può inoltre essere utilizzata come strumento di pianificazione successoria in grado di garantire sicurezza e vantaggi fiscali per l'investitore e la propria famiglia.

Polizze vita: uniformità delle aliquote d'imposta

La polizza consente di inserire nella gestione sottostante prodotti finanziari che, qualora acquistati direttamente da parte dell'investitore italiano, concorrerebbero alla formazione del reddito imponibile complessivo con applicazione dell'aliquota marginale



OICR esteri, Hedge Funds, etc...

Polizze vita: Lussemburgo

Il Lussemburgo è una delle nazioni fondatrici della CEE e nel 1999 è entrato nell'area Euro.

La legislazione locale prevede:

- la massima privacy in materia finanziaria;
- i premi versati dai contraenti di polizze sono depositati presso una banca autorizzata dal “*Commissariat aux Assurances*”;
- la Banca è tenuta a separare dai propri assets i capitali dei clienti;
- in caso di inadempienza della compagnia assicurativa il contraente è creditore privilegiato di primo grado;
- massima libertà di investimento per polizze di importo superiore ai 2,5 milioni di Euro.

Polizze vita: Irlanda

- L'Irlanda fa parte dell'Unione Europea.
- La normativa irlandese offre un'ampia flessibilità ed ammette senza restrizione l'utilizzo di fondi non armonizzati.

Polizze vita: Liechtenstein

- Il Liechtenstein fa parte dello Spazio Economico Europeo ed è classificato con il rating AAA dalle agenzie leader del mercato.
- La normativa del Liechtenstein offre un'ampia flessibilità di investimento ed ammette senza restrizioni l'utilizzo di fondi non armonizzati.
- **Elevato grado di resistenza ad ipotesi di aggressione del patrimonio;**
- Il segreto assicurativo è equiparato a quello bancario.

Polizze vita: Art. 1920 codice civile/Profili generali

“E’ valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”.

Polizze vita: Art. 1920 codice civile

- Libera scelta nella determinazione dei beneficiari (persone fisiche o trust);
- Possibilità di modificare la propria scelta nel tempo;
- Per effetto della designazione il beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione



Le somme corrisposte a seguito del decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette a imposte di successione

Polizze vita: impignorabilità ed insequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923, c.c., “le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione ed alla riduzione delle donazioni”.



- I contratti di assicurazione vita sono impignorabili ed insequestrabili;**
- Rimangono impregiudicati i diritti dei legittimari.**

Polizze vita: finalità previdenziale e possibili limiti alla impignorabilità

La Corte di Cassazione ha dato una lettura “*costituzionalmente orientata*” dell’art. 1923, c.c. precisando che la *ratio* della impignorabilità “*è ispirata, e funzionale, alla protezione degli atti di previdenza ed alla incentivazione e tutela del risparmio*” (Cass. SS.UU. n. 8271/2008)



Sulla base di tali principi, Il Tribunale di Parma ha negato natura previdenziale ad una **polizza con versamento anticipato ed integrale del premio senza garanzia di restituzione neppure del capitale investito**. In tale ipotesi la polizza non avrebbe natura previdenziale quanto piuttosto quella di un prodotto finanziario a tutti gli effetti “*certamente non volto in via principale a soddisfare bisogni di natura previdenziale principalmente legati ai bisogni dell’età post lavorativa o derivante dall’evento morte (...)*” (Trib. Parma sent. n. 1107/10).

Polizze vita: finalità previdenziale

L'art. 15, lett. f), TUIR, annovera nell'ambito degli oneri detraibili *“i premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso del contratto (...)”*.



Il carattere previdenziale della polizza è rappresentato dalla tutela apprestata al rischio morte/invalidità che può essere concorrente con altre finalità **ma non residuale**.

Polizze vita: fallimento dell'imprenditore




Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che “stante la impignorabilità ex art. 1923, c.c., come sopra interpretato, dei crediti del fallito derivanti dal contratto di che trattasi, gli stessi rientrano tra le cose non comprese nel fallimento in ragione della loro non pignorabilità ex lege ai sensi dell'art. 46, L.F.”



“Il curatore non è legittimato a chiedere lo scioglimento del contratto assicurativo per acquisire alla massa il correlativo valore di riscatto” (Cass. SS.UU. 8271/2008).

Polizze vita: imposizione diretta per i conferimenti in polizza

Per i conferimenti in natura si applicano le regole generali per le cessioni a titolo oneroso produttive di plusvalenze ex artt. 67, 68, TUIR.

- Partecipazioni qualificate  aliquota marginale IRPEF del contribuente per il 49,72% ;
- Partecipazioni non qualificate  imposta sostitutiva con aliquota del 12,5%;
- Immobili  aliquota marginale IRPEF del contribuente sull'intero ammontare della plusvalenza nominale se realizzata entro i 5 anni.

Polizze vita: tassazione in sede di riscatto o a scadenza

- Il reddito conseguito (sotto forma di capitale o rendita) appartiene alla categoria dei redditi di capitale, ex art. 44, TUIR;
- L'imposta sostitutiva del 12,5% è dovuta solo se e nella misura in cui si realizzi un differenziale positivo tra il capitale pagato dall'impresa di assicurazione ed i premi versati;
- Durante la fase di accumulo i proventi maturati sugli *assets* inclusi in polizza non sono assoggettati ad imposizione



Differimento del pagamento dell'imposta al momento del riscatto o a scadenza

Polizze vita: trattamento fiscale delle erogazioni periodiche e ricorrenti

Può verificarsi l'ipotesi di pagamento anticipato del premio cui segue l'obbligo per l'assicuratore di versare annualmente all'assicurato una percentuale sul valore dell'investimento.



Con risoluzione n. 138/2004 l'Agenzia delle Entrate ha affermato che *“l'eventuale guadagno per l'assicurato dipende esclusivamente dal risultato della componente derivata del titolo strutturato, determinabile soltanto alla data della scadenza del contratto o del riscatto anticipato”* (...) dunque *“l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, deve essere effettuata alla predetta data, sempreché alle scadenze periodiche non sia determinabile con certezza un vero e proprio rendimento finanziario”*.

Polizze vita: annullamento carico fiscale

Ai sensi dell'art. 34, Dpr. 601/73 “I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi”.




Annullamento del carico fiscale in capo al beneficiario nella ipotesi di premorienza dell'assicurato

Polizze vita: tassazione in caso di cessione della polizza

Inclusione nei redditi diversi ex art. 67, lett. c-quinquies del TUIR

“Le plusvalenze ed altri proventi (...) realizzati mediante cessione a titolo oneroso di rapporti produttivi di redditi di capitale”.



Soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 12,5% ove ne ricorrano i presupposti  sostituto d'imposta in Italia.

...continua: base imponibile

Le regole per la determinazione della base imponibile sono indicate nell'art. 69, co. 9, TUIR



- *“differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (...) ed i corrispettivi pagati, aumentati di ogni onere inerente la loro produzione, con esclusione degli interessi passivi”.*
- *“dal corrispettivo percepito si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi”.*

Polizze vita: soggetto incaricato del prelievo dell'imposta sostitutiva

L'art. 26-ter, Dpr. 600/1973 prevede che sui redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti sul territorio dello Stato *“l'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale”*.



Nessun obbligo dichiarativo per l'assicurato

.....*continua*

Il rappresentante fiscale della compagnia assicurativa deve essere abilitato a svolgere la funzione di sostituto d'imposta per poter operare le ritenute



Nella ipotesi in cui il rappresentante non sia stato nominato oppure non sia abilitato ad operare le ritenute, è possibile intestare il rapporto assicurativo ad una società fiduciaria residente che provvederà ad effettuare le ritenute nell'interesse del contraente.

Polizze vite: monitoraggio fiscale

Le polizze assicurative stipulate con imprese estere costituiscono “*attività estere di natura finanziaria*” e sono soggette alla disciplina sul monitoraggio fiscale



- Pagamento del premio verso l'estero;
- Percezione del capitale/rendita dall'estero;
- Detenzione della polizza all'estero.

Polizze vite: monitoraggio fiscale

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, DL. 167/1990 non sussistono obblighi dichiarativi



“per i titoli affidati in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti indicati nell'articolo 1, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi”.

Polizze vite: monitoraggio fiscale

Ai sensi dell'articolo 10, co.1, D.Lgs. n. 461/1997, è previsto a carico degli intermediari finanziari che intervengono, anche in qualità di controparti, nelle operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c*) a *c-quinquies*), TUIR, l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione Finanziaria delle medesime operazioni mediante la compilazione del quadro SO del modello 770 con la indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario.

- L'obbligo di compilazione del quadro SO **non sussiste** per le operazioni effettuate nell'ambito del regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo (cfr. Circ. n. 45/2010).
- **L'obbligo di segnalazione sussiste in ogni caso e, quindi, anche in caso di esercizio delle predette opzioni, per le operazioni che potrebbero produrre redditi al di fuori del circuito degli intermediari residenti**. Si tratta, in particolare, del riscatto anticipato della polizza, dei prelievi materiali di attività dai rapporti oggetto di opzione, dei trasferimenti verso intermediari non residenti (cfr. Circ. n. 45/2010).